

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 39

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 16 marzo 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2000/
25/CE PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE A
TRATTORI A CARREGGIATA STRETTA DI FASI ENTRO
CUI FISSARE I LIMITI DI EMISSIONE (COM (2011) 1 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 2011
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2011) 1 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva è diretta a posporre di tre anni le date di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, per l'omologazione e la prima messa in atto delle fasi IIIB e IV dei trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1, quali definite dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (trattori destinati prevalentemente all'agricoltura dell'Europa mediterranea);

considerato che, in base alla direttiva 2000/25/CE, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali, i limiti di emissione della fase IIIA, attualmente in vigore, debbano essere progressivamente sostituiti dai limiti più rigorosi della fase IIIB a decorrere dal 1° gennaio 2010 riguardo all'omologazione e a decorrere dal 1° gennaio 2011 riguardo all'immissione sul mercato dei motori in questione;

considerato, tuttavia, che da una serie di studi tecnici, effettuati nel corso degli anni 2007, 2009 e 2010 e confermati dalla valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione europea, è stata accertata l'impossibilità tecnica per i trattori appartenenti alle categorie T2, C2 e T4.1 di rispettare i requisiti delle fasi IIIB e IV già a partire dalle date previste dalla direttiva, e che in assenza della proroga proposta gli utenti non potrebbero più acquistare trattori aggiornati alla fase IIIA e continuerebbero a usare macchine vecchie corrispondenti anche al livello di «fase 0», con conseguenze negative sull'ambiente;

ricordato che la stessa direttiva 2000/25/CE, all'articolo 4, paragrafo 8 (introdotto nel 2005), stabilisce che «la Commissione allinea i valori limite e i termini relativi alle fasi IIIB e IV ai valori limite e ai termini decisi sulla base della procedura di revisione prevista all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2004/26/CE, tenendo conto delle necessità dei trattori agricoli e forestali e segnatamente dei trattori appartenenti alle categorie T2, T4.1 e C2»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri concernenti l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno, nell'ambito della tutela ambientale nel settore dell'uso dei trattori agricoli, non può essere raggiunto in misura sufficiente dai singoli Stati membri;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a posporre l'entrata in vigore dei limiti delle fasi IIIB e IV per taluni tipi di trattori agricoli, che non potrebbero essere tecnicamente rispettati e rischierebbero di produrre gravi perturbazioni al mercato interno e al settore agricolo.

